

GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

La Gazzetta ufficiale di Roma esce alle 7 pomeridiane di ogni giorno.

Gli atti del Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale di Roma sono ufficiali.



Il prezzo di associazione da pagarsi anticipatamente è il seguente: In Roma per un anno (all'Ufficio) L. 22 — Sei mesi L. 13 — Tre mesi L. 7 — Province Italiane: Un anno L. 28 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 8 — All'estero secondo le tasse postali stabilite nei diversi Stati. — Prezzo di un numero della Gazzetta ufficiale a dettaglio Cent. 10 — Arretrato cent. 25.

Le lettere, i pieghi, i gruppi, come anche le inchieste e le inserzioni che si volessero pubblicare, devono essere affrancati all'ufficio di amministrazione della Gazzetta Ufficiale via della Stamperia numero 11 A. Si avverte di notare entro i gruppi, il nome e cognome del trasmittente.

Gli Annunzi si ricevono nel suddetto ufficio. I giudiziari al prezzo di cent. 25 la linea o spazio di linea, i commerciali a cent. 30.

Roma 25 Ottobre

Parte Ufficiale

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 9 ottobre corrente, n. 5903, col quale fu stabilito che Roma e le provincie romane fanno parte integrante del Regno d'Italia;

Veduto l'articolo 82 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le tasse dei telegrammi scambiati dagli uffici telegrafici delle provincie Romane fra di loro, e con quelli delle altre provincie del Regno, sono fissate dall'annessa tabella, da avere effetto finchè non vi sarà sostituita una tariffa per siffatte corrispondenze.

Art. 2. Per le corrispondenze dirette all'estero saranno riscosse nelle provincie romane le tasse stabilite per quelle trasmesse all'estero dalle altre provincie del Regno.

Art. 3. Il presente decreto andrà in vigore nel giorno susseguente alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

G. Gadda

TABELLA delle tasse per i telegrammi scambiati da uffici telegrafici delle provincie romane fra loro e con uffici di altre provincie del Regno.

Telegramma ordinario che non oltrepassa le 20 parole L. C.	
Fra uffici delle provincie romane . . .	1 »
Fra uffici delle provincie romane o uffici di altre provincie distanti fra loro non più di cento chilometri	1 20
Fra uffici delle provincie romane e uffici di altre provincie distanti fra loro più di cento chilometri	2 40
Nell'interno delle città delle provincie romane	> 50

Le tasse del telegramma ordinario aumentano della metà per ogni serie di 10 parole o frazione di serie di oltre le 20.

La tassa del telegramma urgente è tripla di quella del telegramma ordinario. Il telegramma urgente ha la precedenza sul telegramma ordinario.

Ai telegrammi di categorie speciali si applica, rapporto alle tasse stabilite nella presente tabella, la stessa ragione di tassazione fissata dalle convenzioni internazionali per le corrispondenze coll'estero.

La tassa per il rilascio delle copie dei telegrammi

è pure quella stabilita dalle convenzioni internazionali.

Torino, 19 ottobre 1870.

Visto d'ordine di Sua Maestà Il Ministro Segr. di Stato per Lavori Pubblici G. Gadda

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 ottobre 1870;

Visto l'art. 82 dello Statuto del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È pubblicata ed avrà forza di legge nella provincia di Roma la legge sulla pubblica sicurezza 20 marzo 1865, Allegato B, n. 2248, colle modificazioni e secondo le norme contenute nel presente decreto

Articolo 2.

È pure pubblicato e sarà applicato il regolamento per la esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 18 maggio 1865.

Articolo 3.

Le funzioni demandate dalla suddetta legge ai prefetti, ai sottoprefetti, sindaci e Giunte comunali saranno fino alla attuazione della legge comunale e provinciale rispettivamente esercitate dal luogotenente del Re, dai commissari Regi e dalle Giunte comunali.

Articolo 4.

In tutti i casi nei quali, in detta legge, è fatta menzione dei giudici di mandamento, s'intenderanno nominati i governatori ed assessori.

Articolo 5.

Fino a che in detta provincia rimarrà in vigore il regolamento sui delitti e sulle pene, del 20 settembre 1832, sotto il nome di pene di polizia dovrà intendersi la detenzione non maggiore di giorni cinque, da esporsi in una casa di custodia nel circondario del rispettivo Governo o Vicegoverno, e la multa non maggiore di lire cinquanta.

Sotto il nome di pena del carcere deve intendersi la detenzione ordinaria per un tempo non maggiore di giorni cinque.

Articolo 6.

Nessuno potrà vendere o smerciare in luoghi pubblici che privati, giornali o stampati minori di tre fogli di stampa, se non due ore dopo che ne sia stato effettuato il deposito ordinato dalle leggi sulla stampa.

I contravventori saranno arrestati, e gli oggetti che smerciassero saranno sequestrati.

Articolo 7.

Per l'attuazione della legge di pubblica sicurezza sono pubblicati in detta provincia, e vi avranno forza di legge, gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859: 44 prima parte, e 46 e gli altri dal 435 fino al n. 452 inclusive, i quali sono del seguente tenore:

Art. 44. La sorveglianza speciale della pubblica sicurezza consiste nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi all'autorità che gli viene indicata e render conto di sé nei modi stabiliti dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 46. La sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nelle condanne a pene criminali non può essere minore di tre anni nè maggiore di dieci; nelle condanne a pene correzionali non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, salvo i casi speciali dalle leggi determinati.

Art. 435. Si avranno per oziosi coloro i quali, sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere o senza darsi a stabile lavoro.

Art. 436. Si avranno per vagabondi:

1. Coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione;

2. Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sé a procurare la loro esistenza;

3. Coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare, o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità.

Art. 437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno per questo solo fatto puniti col carcere da tre a sei mesi.

Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione, fatta loro in conformità della legge di pubblica sicurezza.

A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 438. In caso di seconda od ulteriore recidiva, la pena del carcere potrà pel maggiore di età estendersi fino ad anni cinque.

Art. 439. Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai Regi Stati; ed in caso che vi rientrassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

Art. 440. I vagabondi nati nello Stato sono tenuti dopo scontata la pena ad eleggere un domicilio nè possono più variarlo senza previa partecipazione all'autorità amministrativa del comune ove l'avranno eletto.

A tal uopo presteranno sottomissione avanti la detta autorità amministrativa; e questa ne darà avviso all'autorità giudiziaria.

Art. 441. I minori di anni sedici, oziosi o vagabondi, saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

In caso di contravvenzione alla prestata sottomissione, i genitori o tutori potranno essere condannati ad una multa estensibile a lire 150, od al carcere da uno a tre mesi; e i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro sinchè abbiano appreso un mestiere od una professione.

Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni sedici che siano privi di genitori o tutori, o che, non ostante la cura di essi, non vogliono darsi a stabile lavoro.

Art. 442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena del carcere estensibile ad un mese; salvo le speciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi e se fosse arrestato questuando fuori del circondario di sua dimora sarà punito col carcere da due a sei mesi.

Art. 443. I mendicanti validi che accatteranno riuniti, semprechè non sia il marito e la moglie, o il padre o la madre coi loro fanciulli, saranno puniti colla pena del carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 444. Colla stessa pena da tre mesi ad un anno saranno puniti i mendicanti validi che invalidi, i quali questuando avranno fatti insulti od usato minaccio, od avranno proferite ingiurie, o saranno entrati senza permissione del proprietario e delle persone di casa in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, o fingeranno piaghe od infermità.

Art. 445. I genitori o tutori che presteranno i loro figli od amministrati perchè altri se ne serva come di mezzo al mendicare, saranno puniti col carcere estensibile a tre mesi, e coll' ammonizione.

Art. 446. Saranno anche applicabili ai mendicanti le disposizioni degli articoli 430 e 441.

Se il mendicante è straniero, avrà luogo quanto è disposto nell' art. 439.

Art. 447. Oltre gli oziosi, i vagabondi e i mendicanti validi menzionati nelle due sezioni precedenti sono considerati come persone sospette:

1. Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe;

2. Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 448. I mendicanti, gli oziosi, i vagabondi ed altre persone sospette, le quali saranno trovate in qualunque maniera travestite, o saranno colte con lime, grimaldelli, succhielli, od altri ferri, od ordigni atti a forzare porte, finestre, steccati o recinti, o a dar modo di penetrare nelle case, botteghe, o stalle, o magazzini, qualora non giustificino una legittima attuale destinazione di tali oggetti, saranno per questo solo fatto puniti col carcere da sei mesi a tre anni.

Se tali individui sono stati sorpresi di notte tempo con alcuno degli oggetti sopra indicati, la pena sarà del carcere non minore di due anni.

Se furono colti in qualsiasi tempo con alcuno di quegli oggetti, o con armi proprie, la pena sarà della reclusione.

Art. 449. Le persone suddette saranno punite col carcere da tre mesi a due anni se si troveranno presso delle medesime generi od altri effetti o somme di denaro non confacenti al loro stato e condizione, quando non ne giustificino la legittima provenienza.

Art. 450. Ogni mendicante e vagabondo che questuando avrà esercitato atti di violenza, sarà punito col carcere da uno a tre anni, quando per la natura delle violenze non abbia luogo una pena maggiore.

Art. 451. Le pene stabilite dal presente Codice contro le persone che portano falsi passaporti o fogli di via, saranno aumentate di uno o due gradi quando siano applicate alle persone indicate nelle tre sezioni di questo capo.

Art. 452. Oltre le disposizioni di questo capo, i mendicanti, gli oziosi, i vagabondi e le altre persone sospette sono sottoposti alle prescrizioni della legge di pubblica sicurezza nelle parti ad essi relative.

Articolo 8.

La cognizione e punizione dei reati contemplati sia nella legge di pubblica sicurezza, sia negli articoli del Codice penale superiormente trascritti, spetta rispettivamente ai governatori, vicegovernatori e assessori locali, i quali ne giudicheranno colle norme del regolamento organico e di procedura criminale ora vigente pei delitti minori.

Articolo 9.

Il presente decreto andrà in vigore entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del

sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza - M. Raeli

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 1870 N. 5906;

Visto il Regio Decreto dal 13 ottobre corrente, con cui viene estesa alle Provincie Romane la tariffa dei sali vigente nelle altre parti del Regno.

Sulla proposta del Consigliere per gli affari delle Finanze.

Udito il Consiglio di Luogotenenza
Decreta

1.° Per i prezzi stabiliti dalla tariffa approvata col R. Decreto del 28 giugno 1866 N. 3018 tabella B. il sale grezzo e la saletta, che attualmente si vendono nelle Provincie Romane, vengono assimilati cioè: Il sale grezzo al sale comune e di sale maggiore. La saletta al sale macinato e di Volterra.

La saletta sceltissima al sale raffinato in pani e in polvere.

2.° Il presente Decreto avrà effetto col primo novembre prossimo venturo.

Roma 23 ottobre 1870.

ALFONSO LAMARMORA

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 1870 N. 5906:

Visto il R. Decreto 13 ottobre 1870 N. 5920.

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per l'Amministrazione delle Finanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza.

Decreta

Le disposizioni sulla esigenza del dazio sul grano vigenti nelle Provincie Romane a forma del Regolamento del Dicastero delle Finanze 27 Novembre 1852 saranno applicabili anche alla macinazione di tutti gli altri cereali.

Roma 23 ottobre 1870.

ALFONSO LAMARMORA

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 Ottobre 1870 n. 5906;

Sulla proposta dei Consiglieri di Luogotenenza per l'Amministrazione delle Finanze e della Istruzione pubblica.

Udito il Consiglio di Luogotenenza

Decreta

A datare da questo giorno la Calcografia Cenerale cessa di far parte dell'Amministrazione delle Finanze e passa col relativo personale alla dipendenza immediata dell'Amministrazione dell'Istruzione pubblica.

I Consiglieri di Luogotenenza per le Finanze e per la Istruzione pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 23 Ottobre 1870.

ALFONSO LAMARMORA

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 Ottobre 1870 n. 5906.

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per l'Amministrazione delle Finanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza

Decreta

Art. 1. La Controlleria cointeressata delle Dogane è soppressa a datare dal 1 Novembre 1870.

Art. 2. Dal giorno stesso gl' impiegati addetti agli Uffici della Controlleria che non hanno nomina regolare governativa sono definitivamente licenziati dal servizio. Ai medesimi è accordata una indennità

straordinaria per una sola volta corrispondente ad un'annata dello attuale stipendio rispettivo se conterranno dieci o più anni di servizio, e a sei mesi se conterranno meno di dieci anni di servizio.

Il Consigliere di Luogotenenza per le Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma il 23 Ottobre 1870.

ALFONSO LAMARMORA

Parte non Ufficiale

S. E. Il Luogotenente generale del Re con i Consiglieri di Luogotenenza si è recato oggi (25) a visitare il Museo Vaticano, che tra alcuni giorni sarà aperto al pubblico.

Riportiamo una Circolare del Consigliere per l'interno della Luogotenenza riguardante la formazione delle Liste elettorali politiche

LUOGOTENENZA DEL RE PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE

Roma 21 ottobre 1870

Alle On. Giunte Comunali dei Circondari di Roma e Comarca - Civitavecchia - Frosinone - Velletri - Viterbo.

Con circolare in data di ieri ho diretto alle Giunte comunali di questa provincia alcune istruzioni intorno alla regolare formazione delle liste amministrative, indicando come termine utile per compiere tale operazione il 30 corrente ottobre.

Potendo ora assicurare che questo termine, in proroga di quello assegnato dai R. decreti del 15 andante, venne accettato dal Ministero, per cui verrà emanata analoga disposizione, mi reco a dovere informarne le onorevoli Giunte comunali, augurandomi che la maggiore larghezza di tempo darà luogo a una maggiore precisione nel compimento delle operazioni preliminari.

Pel giorno 30 ottobre, quindi, dovranno essere formate ed approvate dalle onorevoli Giunte non solo le liste amministrative, ma anche quelle per le elezioni politiche; ed io credo far cosa utile porgendo, anche nella presente occasione, alcune istruzioni, in modo da supplire ai ritardi eventuali nella distribuzione della legge.

Sono elettori tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici, che hanno raggiunto l'età di 25 anni compiuti, sanno leggere e scrivere, e pagano un annuo censo di Lire 40. (art. 1.)

Confrontato il tenore di queste disposizioni con quelle della legge amministrativa, si scorge che le principali differenze tra l'una e l'altra consistono nell'età, nel grado d'istruzione, nel censo. — Ed era naturale; perchè essendo più importanti i diritti dell'elettore politico, e assai più gravi le conseguenze che emergono dal suo voto, dovevano richiedersi eziandio dal legislatore maggiori garanzie.

All'età di anni 21 fu sostituita, quindi, quella di 25, in cui più maturo è il senno; in luogo della semplice esclusione dell'analfabeta, si richiede che l'elettore sappia leggere e scrivere. E le on. Giunte noteranno a questo riguardo che se può iscriversi come elettore amministrativo uno che sappia appena formare in modo sufficientemente intelligibile le lettere componenti il proprio nome, per essere elettore politico deve trovarsi in grado di leggere e scrivere qualunque parola. — Da ultimo, in luogo delle graduate e ben piccole quote stabilite pel censo nella legge comunale, è mestieri che l'elettore politico contribuisca per quaranta lire di imposte dirette governative o provinciali, esclusa affatto la sovrimposta comunale.

Siccome nei ruoli dell'autorità finanziaria e degli amministratori comunali (esattori) sono cumulate, senza distinzione di aliquota, le varie specie d'imposte e di sovrimposta, riescirebbe alle Giunte molto difficile il procurarsi i dati necessari per stabilire l'ammontare preciso del censo governativo e provinciale pagato da ciascun elettore.

A questo effetto io ho creduto assicurarsi prontamente l'esito delle operazioni porgendo incarico agli impiegati di segreteria e di contabilità delle sopresse Delegazioni di compilare un elenco dei contribuenti del suddetto titolo, diviso per comunità, e di trasmetterlo con ogni sollecitudine alle singole Giunte. E colla scorta di tali elenchi potressi addivenire alla inserzione nelle liste politiche degli elettori che appunto dal censo traggono il loro diritto.

Ma anche qui è da avvertire che il contributo pagato dalla moglie giova al marito, e quello dei figli al proprio genitore, purchè ne abbia il godimento, e non l'amministrazione soltanto come è prescritto nella legge comunale.

Altre differenze e disposizioni speciali, che emergono dal confronto fra le due leggi per riguardo al censo, sono le seguenti;

1. Il tributo prediale, regio e provinciale, si imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; e dove questa sia separata dall'usufrutto, a profitto dell'usufruttuario soltanto. (art. 8).

2. Al fittajuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento si imputa nel censo elettorale il quinto dell'imposta pagata dal proprietario, e senza detrimento dei diritti di questo, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico e per la durata di 9 anni. (art. cit.) — E a questo riguardo vedranno le on. Giunte come l'ammontare del censo imputabile ai fittajuoli sia minore di quello stabilito per la legge amministrativa; come occorrono formalità di atti, e una determinata durata della locazione; vedranno altresì essere esclusi i massari che invece, agli effetti amministrativi, godono dei medesimi diritti dei fittajuoli.

3. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici si attribuiscono, cioè si dividono, per quattro quinte parti a favore dell'enfiteuta, e per un quinto a favore del padrone diretto, mentre nelle elezioni amministrative i diritti dell'uno, ammessi eziandio per una quota maggiore, non scemano i diritti dell'altro.

4. Il censo cadente sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni si computa in uguali porzioni fra locatore e locatario, da qualunque di essi venga effettivamente pagato. (art. 9).

Come nella legge amministrativa, le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una società commerciale, vengono ripartite, sino a prova in contrario, in parti eguali fra i soci; mentre per le società in accomandita il censo ed il fitto dei beni comuni si imputa a favore dei gestori o direttori sino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, che deve essere legalmente provata.

Oltrechè per il censo, godono del diritto elettorale politico. (art. 3)

I membri effettivi, residenti e non residenti, delle accademie la cui elezione è (o dovrebbe essere) approvata dal Re, e quelli delle camere d'agricoltura, di commercio ed arti, delle regie accademie di agricoltura e di medicina, e della direzione dell'associazione agraria, ed i direttori dei comizi agrari.

I professori insegnanti od emeriti, e i dottori di collegio delle diverse facoltà componenti le università degli studi.

I professori insegnanti ed emeriti delle regie accademie di belle arti.

I professori insegnanti od emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali.

I funzionari ed impiegati civili e militari, o che godono di una pensione di riposo nominati dal Governo, o addetti agli uffici del Parlamento.

I membri degli ordini equestri del regno.

Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente, in alcuna delle facoltà componenti le università del regno.

I procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, i notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati.

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti

Dal confronto di questo col corrispondente articolo (1) della legge comunale e provinciale, si apprende facilmente come non possono essere elettori politici, qualora non abbiano altri titoli,

a) le persone decorate per atti di valore.

b) i professori di scuole pubbliche che non sieno precisamente quelle indicate ai capi 2, 3 e 4 del riportato articolo 3.

c) i maestri elementari d'ogni categoria.

d) i promossi a quei gradi accademici che non abbiano il carattere voluto dal capo 7.

Sono pure elettori politici gli esercenti commerci, arti ed industrie con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune in cui vogliono essere iscritti per casa d'abitazione, opifici o magazzini, ascenda:

a L. 200 — nei comuni che hanno una popolazione inferiore ai 2500 abitanti;

a L. 300 — nei comuni da 2,500 a 10,000 abitanti;

a L. 400 — in quelli superiori ai 10,000.

Si considerano come commercianti i capitani marittimi e i capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale con che questo abbia a costante servizio almeno 30 operai; ed avranno diritto ad essere elettori purchè paghino la metà del censo o del fitto stabilito per commercianti, secondo il comune in cui devono essere iscritti.

E da ultimo sono elettori tutti coloro che proveranno di possedere al giorno della iscrizione nelle liste, e di avere posseduto per cinque anni addietro, senza interruzione, un'annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, e quelli, che, non po-

tendo giovare di altri titoli, proveranno di pagare, per la sola casa d'abitazione, il fitto stabilito fra case, botteghe ed opifici per i commercianti, secondo la diversa popolazione dei comuni.

Le norme indicate per la formazione delle liste amministrative valgono in massima, anche per le politiche; soltanto credo utile osservare che se nelle prime il censo deve raggiungere l'intera quota in ogni comune, perchè in ogni comune ove si corrisponde si può esercitare il diritto elettorale, nelle liste politiche si cumula l'imposta governativa e provinciale che il cittadino paga in tutto lo Stato. Ma altresì da avvertire che il diritto elettorale politico non si può esercitare che in un solo comune, laddove cioè si tiene di fatto, o per precedente dichiarazione, il proprio domicilio politico; ed io prego le onorevoli Giunte a porre attenzione onde i cittadini che per qualsiasi titolo possono esercitare il diritto elettorale in diversi comuni, non abbiano ad essere iscritti d'ufficio che in quello ove hanno il legale domicilio, quando non ne venga fatta espresa dichiarazione in contrario, nei modi prescritti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge.

E a questo effetto gioverà la pubblicazione, d'altronde obbligatoria, dell'avviso con cui i cittadini devono essere chiamati a presentare la loro dichiarazione di età di censo, di domicilio, e di tutti gli altri requisiti che valgano a provarne il diritto ad essere iscritti come elettori politici; riservandosi poi le Giunte di inscrivere d'ufficio que'li che non si presentassero.

Le liste per tal modo compilate ed approvate mediante apposito verbale, si pubblicheranno per giorni 5, come è stabilito nel R. decreto 15 ottobre, e quindi si trasmetteranno ai Commissari regi del circondario rispettivo, ed a questa Luogotenenza per Roma e Comarca, per la necessaria approvazione.

Si compiacciano frattanto le on. Giunte comunali accusare ricevimento della presente ai Commissari regi dei circondari rispettivi.

Il Consigliere di Luogotenenza
per gli affari dell'interno
Gerra

Riceviamo la seguente relazione del Chiarissimo Astronomo Padre Angelo Secchi sul fenomeno avvenuto ieri sera, che sicuri di far cosa grata ai lettori ci affrettiamo di pubblicare.

Meteorologia

Osservatorio del Coll. Romano
li 25 ottobre 1870.

Ieri sera fu visibile da noi una Aurora boreale di bellezza straordinaria per i nostri climi. Alle ore 5 e 50 minuti una grande perturbazione magnetica rese accorto uno degli astronomi che qualche cosa doveva aver luogo di questo genere; e in fatti malgrado il crepuscolo ancor vivo si scorgeva una luce rosata assai forte da tutto il lato del settentrione, e in particolare dominava una colonna di color rosso vivo al N. O. che saliva fin presso la costellazione dell'Orsa minore.

Dopo varie fasi di aumento e decremento in cui getti più brillanti sorgevano alternativamente da N. E. e da N. O., alle ore 6 e mezza era quasi tutto finito. Ma alle ore otto e tre quarti rinforzò di nuovo, e tutto il Cielo dal lato del Settentrione da levante a ponente fino all'altezza del polo, era fortemente illuminato da viva luce purpurea diffusa, con talora getti e colonne di altra più viva tendente al giallo. Questa luce coronava un fosco segmento di nubi oscure che venivano alzandosi lentamente sopra l'orizzonte da quella parte. Nel seno di queste nubi erano frequenti lampi e baleni assai vivi: si intese anche romorggiare più d'una volta il tuono.

Continuò così il fenomeno più o meno vivo fino alle ore 9 e mezzo, dopo il qual tempo diminuì rapidamente e alle 10 e 14 era tutto finito. Le perturbazioni magnetiche seguirono sempre assai forti e le massime digressioni degli strumenti magnetici coincidevano coi getti di luce.

Questa apparizione, se non ha raggiunto la bellezza delle Aurore de' climi più boreali è stata però rara per noi, e assai istruttiva dal lato teorico del fenomeno per le circostanze che l'hanno accompagnato. Tutto il giorno innanzi avea regnato un forte vento Sud coperto, con gocce ad intervalli. Nella sera il vento voltò a Ponente, ma era fresco e molesto. Tuttavia il cielo schiarì al tramonto del sole e si vide poco dopo l'Aurora. Verso mezza notte il vento era girato a tramontana e tra-

l'una e le due ant. si è avuta pioggia. I tuoni e i lampi che si ebbero durante l'Aurora erano dunque dovuti al temporale ancora lontano da noi ed è perciò assai singolare la coincidenza delle due manifestazioni elettriche simultanee, cioè l'aurorale, e la temporalesca. Questo forma una prova di più, delle tante che già si hanno, della dipendenza delle aurore dalle variazioni meteorologiche.

Il barometro era calato rapidamente fino alle 4 pom. cominciò a salire alle 4 1/2 e montava con altrettanta rapidità durante il fenomeno. L'elettricità atmosferica fu varia, ma per lo più mediocre. Oggi il cielo è chiaro con vento nord debole, la perturbazione magnetica è molto diminuita, e il barometro seguita a salire.

Dall'Osservatorio del Collegio Romano
P. A. Secchi Direttore

La Direzione Generale delle Poste in Firenze ha pubblicato il seguente avviso riguardante le poste di Roma e delle provincie.

« Si rende noto che il servizio dei vaglia ordinari e militari sarà esteso a datare dal 1° novembre prossimo venturo, agli uffici postali di Roma, Civitavecchia, Frosinone, Velletri, e Viterbo, e dal 1° del successivo dicembre a tutti gli altri uffici delle provincie romane. »

Firenze, addì 20 ottobre 1870.

Atti Ufficiali del Regno

La Gazzetta Ufficiale del 24 corrente contiene:

1. Un Decreto 8 ottobre, n. MMCCCLII, che approva e rende esecutorie alcune modificazioni introdotte nello Stato della Società Canavese per la strada ferrata di Torino e Ciriè.

2. R. Decreto 5 ottobre, n. MMCCCLXIX, con cui è autorizzata la Società anonima denominata Società Italo-Orientale, con sede a Brindisi.

3. I capitoli normali per la riscossione della tassa di macinazione dei cereali.

Dispacci Telegrafici

(Agenzia Stefani)

FIRENZE 24. — L'Opinione dice:

È stato di nuovo annunziato che il Parlamento sarebbe radunato il giorno 21 novembre prossimo.

Secondo quanto ci si assicura, vi sarebbe invece probabilità che il ministero deliberasse di sciogliere la Camera e di radunar i comizi elettorali per la seconda metà di novembre.

BOLOGNA 24. — Giunse all'11 1/2, proveniente dal Brennero, la prima grande valigia dell'Indie con 111 sacchi; partì alle 12 e 10 per Ancona e Brindisi. Accompagnavanla il ministro Gadda, il commendatore Ruva, e Spongia, ufficiale della posta inglese.

VIENNA 24. — La Gazzetta Ufficiale di Vienna ha un Telegramma di Tours 24 dice che la Delegazione del Governo di Tours accetta in massima la proposta dell'Inghilterra per un armistizio.

Thiers fu destinato dopo essersi inteso col governo centrale di Parigi ad entrare in trattative con Bismark.

MARSIGLIA 24. — Rendita francese 54 a Termine 54. Rendita Italiana 5550. a Termine 5550 Ferrovie austriache 785, Ottomane 265.

PEST 23. (ritardato) — Il Deputato Ernesto Simonyi in nome dei membri dell'estrema sinistra presentò la seguente mozione. La Camera dichiara che simpatizza pel passato colla nazione tedesca difendendone l'indipendenza, ma la camera nutre ora delle simpatie per la nazione francese difendendone la libertà contro un nemico avido di conquista.

Chiusura della Borsa di Firenze

25 Ottobre

Rendita italiana	58 20	58 17
Napoleoni d'oro	21 10	
Londra	26 25	
Prestito nazionale	78 25	78 15
Obbl. Tabacchi	462	
Azioni Tabacchi	686	—
Banca nazionale	2350	
Azioni meridionali	330	—
Buoni meridionali	415	—
Obbligazioni meridionali	—	
Obbl. Eccles	77	25

Quirino Leoni Direttore temporaneo

AVVISO

In (seguito di risoluzione adottata dai Consigli di censura e Reggenza della Banca Romana nella

seduta del giorno d'oggi, è convocata la Generale Adunanza degli Azionisti pel giorno di Lunedì 12 del prossimo dicembre alle ore dieci antimeridiane nel Palazzo della Banca.

Ogni possessore di azioni al portatore, che vorrà assistere sarà tenuto secondo l'art. 70 depositarle alla Banca almeno tre giorni avanti.
Roma 25 ottobre 1870.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL'ALTEZZA DI METRI 49, 50. SUL LIVELLO DEL MARE
Confronto delle scale 28^{pol} = 757^{mm}; 27^{pol} = 730^{mm}, 89; 1ⁱⁿ = 2.54^{mm} 256; 1° R = 1.25 Cent.; 1° C 0°. 80 R.

DATA	ORE	Barometro in millimetri ridotto a 0 e al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo dalle 9 ant. prec alle 9 pom. cor		Vento direzione velocità in miglia	OSSERVAZIONI DIVERSE	
				relativa	assoluta		massimo	minimo			
24 Ottobre	7 antimeridiano 3 pomeridiano 9 pomeridiano	733 5 750 1 752 9	16 0 19 3 15 9	79 72 (0	10 6) 11 71 9 2)	1 Nuvoloso 2 Nuvolo 8 Piccoli cirri	+ 2 4 C + 1 8 C + 16 7 R	+ 1 8 C + 12 4 R	S 50 50	19 19 19	Pioggia in 24 ore 1 mm, 6. Pioggia nella notte giornata nuvolosa con forti sbuffi di vento Sud al mattino e al pomeriggio Grande perturbazione magnetica o alla sera magnifica aurora boreale

CORRISPONDENZA METEOROLOGICA TELEGRAFICA IN ROMA MEZZODÌ -- ANNO XV.

DATA	CITTA'	Barometro in millimetri ridotto a 0 e al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo		Vento direzione e forza	METEORE AVVENUTE DAL MEZZODÌ PRECEDENTE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
21 Ottobre	Roma . . .	732 2	+ 18 5	80	13 50	0 Coperto	+ 20 5 C + 15 6 C	S 13		

ANNUNZI GIUDIZIARI

Si deduce a pubblica notizia che sotto il giorno 24 Ottobre corrente nella Cancelleria del Tribunale civile di Roma, è stata dal sig. Vincenzo Bianchi, emessa formale dichiarazione di rinuncia alla eredità intestata del suo genitore Francesco Bianchi morto in Genzano li 5 Magg 1870
Carlo Matozzi proc

Sabato 29 Ottobre corr. alle ore 9 antm. nella Casa già di ultima abita 10 del fu Luigi Marchesini al Vicolo Leutari n. 8 col ministero del sott. Notajo, e coll'opera dei rispettivi Periti si procederà al legale e stragiudiziale inventario di quanto si spetta all'eredità lasciata dal sud. defonto, ciò per tutti gli effetti di legge ec.
Dott. Gioacchino Degli Abbati Not.

VENDITA GIUDIZIARIA

Rinnovazione

Ad ist. del sig. Giovanni Mariani neg. dom. in Roma in via de' Crescenzi n. 35 rapp. dal Proc. Rot. sig. Alessandro Bussolini, l'Eccmo Trib. civ. di Roma Secondo Turno nell'udienza del giorno 12 Nov. 1869 emanò sentenza segnata al protoc. n. 131 del 1869 debitamente redatta registrata vol. 354 f. 29 r. e 4 notif. li 18 Nov. 1869 colla quale venne ordinata la vendita giudiziale dei seguenti fondi stabili posti fuori di Porta Angelica; ed in seguito della produzione effettuata in Cancelleria del sudd. Trib. sotto i giorni 24 e 26 Gennaio 1870 e 30 Maggio detto anno tanto del Capitolato quanto degli altri atti ordinati dal § 1308 del vig. reg. di proc. civ., e della produzione delle perizie redatte dall'ingegnere giudizialmente eletto sig. Temistocle Maruochi poste in atti li 11 Nov. 1869 e li 18 Marzo 1870

Nel giorno di sabato cinque del mese di novembre 1870 alle ore 11 antm. nel locale della pubblica Depositeria Urbana in piazza del S. Monte di Pietà n. 33 col mezzo del pubblico incanto si procederà alla vendita giudiziale dei qui appresso fondi stabili riuniti da rilasciarsi a favore del maggiore offerente esecutato con processo verbale redatto dal Cursore del Trib. civ. di Roma Ignazio Baldazzi sotto il giorno 19 Gennaio 1869 e prodotto in atti li 19 detto mese ed anno.

Fondi da subastarsi posti fuori la Porta Angelica

Fabbricato ad uso nella maggior parte di Trattoria, ed anche in parte di abitazione, ed in altra parte di officio di saponeria con stazzo e corte annessa della estensione circa di tavole censuarie 0 98.

Altro fabbricato per uso di due Pomi sull'angolo opposto del fabbricato precedente della estensione orizzontale di circa tavole 0. 19 e della capacità in tutto di 150 barozzo di fieno

Otto casale con vita, casino rurale con stazzo posto nel terzo angolo a confronto dei promessi due fabbricati dell'area assieme tav. 4. 44

Il tutto sopra un'area di forma triangolare in assieme tav. 5 01 sul piazzale fuori la porta Angelica voc. via dell'alberato a confine della via trionfale di Monto Mario la via del Ponte Milvio il vicolo dello Spurgo, costituenti le dette tre parti una proprietà unita e contigua con essere però dell'intera Area triangolare suddetta libera da canone la sola area del principale fabbricato della trattoria, poiché quella dello stazzo o corte del detto

fabbricato, della vigna e orto col casino o del fabbricato dei fienili (in tutto tav. 5. 06) e canonata a favore dell'Eccma Casa Altieri coll'anno perpetuo canone di scudi 22. 50 pari a L. 120. 93 1/2

I sudescritti fondi si venderanno congiuntamente ed il primo pezzo sul quale verrà apposto l'incanto sarà quello risultante dalla perizia addizionale dell'ingegnere sigg. Maruochi prodotta li 18 Marzo 1870 nella somma di scudi 6425 pari a L. 34534 37 qual somma dovrà essere aumentata a termini di legge per la vendita definitiva e dovrà pagarsi in moneta di oro o d'argento.

*Alessandro Bussolini proc. rot.
Ignazio Baldazzi cur. s. dei Trib.
civ. di Roma.*

AVVISI DIVERSI

L'ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA

nell'Assemblea Generale tenuta nello Salo Accademiche li 21 corrente ha proceduto per voti segreti alla nomina della Rappresentanza e Cariche dell'Accademia stessa nel modo seguente.

Principe Presidente
S. E. il Principe Don Filippo Donna Pamphili

Presidente della Musica
Lovatelli Conto Giacomo
Presidente della Finanza
Angeletti Filippo

Segretario
Dott. Ernesto Bacchetti
Consiglieri

della Classe dei Contribuenti
Vincenzo Giovanni - Duei di Fiano - Prince D. Baldassarre Od scalcini - Prince di Teano - Prince D. Ignazio Boncompagni - Marino Molteni

Consiglieri di Uti (Classe degli Escenti)
Mihlotti M. Giuseppe - Gabrielli M. Enrico - Giovannini Gaetano - De Michelis Prof. Vincenzo - Monachesi Enrico - Mihlotti Leopoldo.

Censori
Borna M. Filippo - Poggi Avv. Ottavio - Andruzzi Giuseppe

Ha nominato per una Commissione che d'accordo col Consiglio di Direzione invigilano lo Statuto che vigeva nell'anno 1860 accettato provvisoriamente per reggere l'Accademia ed apportarvi degli utili e necessarie modificazioni Tale Commissione è composta dei signori

Angusto Avv. Rossi - De Bru Pietro - M. Pietro Gomez - Piccardi Giuseppe - Lucidi M. Achille - Desideri Giuseppe - Sorvi Cav. Gaspare

Diffidazione

Ad istanza del N. U. sig. Marchese Pio Muti Bussi si diffida chiunque e deduce a pubblica notizia, che il med. non sarà mai per riconoscere e darli all'uso di nullità e qualsivoglia contratto di vendita, o qualunque altro d'alienazione, affitto oltro il trionfo che fossero fatti o da farsi senza il consenso scritto del diffidente in ordine ai stabili spettanti all'eredità del defonto di lui fratello March. Gianpaolo, e principalmente in ordine alla porzione del Palazzo Muti in Roma in piazza d'Aracooli ed ai fondi di Poggio Aquilone nella Provincia di Perugia alla sud. eredità pertinenti, ed anche in onta a qualunque decreto di Giudice, che devrebbe ritenersi come nullo ed estorto per difetto di chiamata ed intervento dell'istante, ch'è il principale interessato. E tutto ciò sia perchè l'istante è l'erede presuntivo legittimo del lodato suo fra-

tello finchè non si avveri l'esistenza dell'erede nascituro dal defunto contemplato nel suo testamento, sia perchè l'istante è il prossimoro del nascituro istesso, sia perchè il testamento ben lungi dal permettere alienazioni, ordina invece che il sopravanzo delle sue rendite vada in aumento di capitale, sia perchè il diritto pubblico imbisce ai curatori le alienazioni, facoltizzandoli piuttosto in caso di strettezza a contrarre un prestito, sia perchè tal procedere sarebbe in fiode del Codice civile del Regno d'Italia che va a promulgarsi or ora in Roma, e nel quale al titolo II s'imbiscono tali fatti senza l'intervento del consiglio di famiglia, del Pretore, e del Giudice, sia in fine per tutte le altre ragioni già dedotte agli asserti Ammiri di d'eredità

Onorato Capo proc. rot.

Terza Diffidazione

Si sono smarriti i seguenti certificati.

Certificato n. 21588 Reg. gen. n. 13065 serie vincolata Muti-Bussi Pio figlio del fu Clemente annua rendita di sc. 13 39. 6/10

Certificato n. 41221 Reg. gen. n. 13065 serie vincolata Muti-Bussi Marchese D. Pio annua rendita di sc. 64 79. 5/10

Certificato n. 23217 Reg. gen. n. 13066 serie vincolata Bussi Prelatura annua rendita di sc. 103. 89. 6/10.

Si fa noto pertanto a chiunque avesse trovati od acquistati i detti certificati di fare la sua rappresentanza alla Direzione generale del Debito Pubblico a forma del regolamento 19 Agosto 1822.

Si deduce a pubblica notizia per ogni effetto di legge, che il Cav. Pietro Righetti, avendo una ragguardevole contropartenza nello stabilimento di panificazione mecchanica a Mirino di, non sarà per riconoscere qualsiasi contratto potesse farsi da chicchessia in ordine al medesimo, senza il suo consenso, ed approvazione, protestandosi anzi per la nullità ed inefficacia perchè fatto da chi non era l'assoluto proprietario

Francesco Gabrielli proc

Affittasi col 1 novembre un appartamento signorile mobiliato, di dieci camere situato in via Ripetta, con portone carrozzabile, scala ampia illuminata a gas e portinajo

Dirigersi al banchiere sig. Camillo Baldini in via del Corso n. 179.

AVVISO DI AFFITTO

Appartamento d'affittarsi, cinque camere mobiliate, e cucina con attrezzi, dirigersi in via Borgo Nuovo n. 31 quarto piano, dall'una alle quattro pomeridiane.

Lana pettinata

in tutte le numerazioni, all'ingrosso, piazza San Niccolò a Cesarini n. 3 primo piano.

Servizio a grande velocità per Brasile, e la Plata.

Il magnifico vapore *Sarave* partirà da Genova nel di 11 novembre veniente

per Rio-Janeiro, Montevideo, e Buenos ayres, toccando Marsiglia, Gibilterra, e San Vincenzo.

In Roma dirigersi in via S. Maria in Campo Marzo n. 6 per ischiarimenti, passaggi, ec.

Camera Primaria di Commercio di Roma

BORSA

Corso de' Cambi del di 24 Ottobre 1870

	Lettera	Denaro
Ancona	99 90	99 40
Bologna	99 90	99 40
Napoli	99 90	99 40
Livorno	99 90	99 40
Firenze	99 90	99 40
Venezia	99 90	99 40
Milano	99 90	99 40
Genova	90 90	99 40
Parigi	—	—
Marsiglia	104 50	104 —
Lione	104 50	104 —
Augusta G M	—	—
Vionna nuova valuta	—	—
Trieste nuova valuta	—	—
Londra	26 25	26 15

Effetti pubblici Azioni industriali

Consolidato Romano al 5 per cento god del 2° sem. 1870 Lire	58	75
Rendita Italiana	58	60
Azioni de' Tabacchi	677	—
Obbligazioni idem	465	—
Certificati sul Tesoro Emissione 1863 di lire 537 50 al 5 per cento rimborsabili alla pari per estrazioni semestrali, godim. del 3° trim. 1870	460	—
Banca Romana, cupone del 2° sem 1870, Azioni di l. 1075	1285	—
Società Romana delle Munere di ferro interessi 5 per cento, dal 1° Nov. 1869, o divid dell'anno XX Azioni di l. 537 50	120	—
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gaz, Azioni di l. 500, divid del 2° sem 1870	565	—
Società anonima dell'illuminazione a Gaz di Civitavecchia di l. 500 godim. del 2° semestre 1870	485	—
Stade Feriate Romane, Azioni liberate per fr. 500 interessi dal 1° Ottobre 1868 a fr. 25 all'anno	85	—
Stade Feriate Meridionali	330	—
Buoni Meridionali	413	—
Obbligazioni delle med. rimborsabili per fr. 500 interessi del 2° sem. 1870 a fr. 15 all'anno liberate per fr. 252 50	120	—
Società Pio-Ostione per lo Saline e bonificamento dello Stagno di Ostia, Azioni di l. 450 godimento del 2° sem. e dividendo 1870	125	—
Obblig. Ecclesiastiche	77	25

FRATELLI BOCCA Roma
Successori BLANC Corso 216
Libraj di S. M. il RE D'ITALIA
IN VENDITA
CODICI E LEGGI DEL REGNO D'ITALIA
EDIZIONI UFFICIALI